

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 2/1856/2013

OGGETTO: COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE - PROGETTO PRELIMINARE
VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Castiglione Torinese con deliberazione del C.C. n. 41 del 05/12/2012 (Prat. n. 090/2012), trasmesso alla Provincia in data 06/12/2012 (pervenuto in data 07/12/2012) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 41 del 05/12/2012 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'adeguamento alla Disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa, inserendo la formulazione ex novo della sezione normativa relativa al commercio al dettaglio in sede fissa e la redazione di una nuova tavola di Piano sulla quale sono state sovrapposte alla base catastale le seguenti Zone di Insediamento:

- Addensamento storico rilevante "A1" coincidente con la perimetrazione del Centro Storico delimitato dalla Strada Castiglione e Via del Vesio;
- Addensamento commerciale urbano forte "A3", individuato lungo Via Torino (nel tratto compreso tra i civici n. 141 e 261 lato destro e sinistro, esclusi i civici pari tra i n. 238 e 258) e Via Caudana (nel tratto compreso tra i civici n. 2 e 36 lato destro e sinistro);
- Addensamento commerciale urbano minore "A4", individuato lungo Via Torino, verso San Mauro (nel tratto compreso tra i civici n. 5 e 105 lato destro e sinistro);
- n. 1 Localizzazione commerciale urbana non addensata "LI", ubicata lungo Via Torino verso Gassino.

La Variante procede contestualmente a variare la destinazione dell'area urbanistica attualmente destinata ad "Attività economiche del settore secondario - ES901" in "Attività economiche del settore terziario - ET902", con contestuale aggiornamento del corpo normativo di Piano. Viene inoltre inserito nella cartografia di Piano in scala 1/2000, il nuovo tracciato della Variante alla

SP590 – Canale Sambuy – Via Colombo (denominata “*Strada delle Alpi*”) e la rotatoria all’incrocio tra la stessa e Via Torino, peraltro già rappresentate nella Tavola di P.R.G.C. in scala 1/5000. In ultimo provvede ad eliminare il tracciato viario originariamente previsto a ridosso del municipio e del “*Chiostro del Cottolengo*”, sostituito dalla realizzazione della “*Strada delle Alpi*” e ormai completamente superato dal nuovo assetto delle ciclovie previste dal progetto “*Corona Verde*”, al quale ha aderito il Comune di Castiglione;

L'Atto deliberativo d'adozione della Variante riporta ed allega il verbale dell’Organo Tecnico comunale (istituito dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 96 del 21/09/2012) n. 2 del 26/11/2012, che esclude l’attivazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931. La documentazione di Variante aggiorna, per le parti interessate, la cartografia di Piano, verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell’art. 17 L.R. 56/77 e la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, prevista dalla L.R. 52/2000 art. 5 comma 4;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell’articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell’art. 5 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Castiglione Torinese con deliberazione C.C. n. 41 del 05/12/2012, le seguenti osservazioni:
 - a) si ricorda che, così come previsto dalla Circ. Reg. 16/URE in merito alle caratteristiche formali degli elaborati tecnici, la documentazione di Variante deve riportare: gli estremi della deliberazione di adozione (data, n. verbale) a firma del Segretario Comunale su ciascun elaborato tecnico, le Firme del Sindaco e del Progettista sugli elaborati di specifica

- competenza e il timbro del Comune su ciascun elaborato cartografico e sul frontespizio di ciascuno dei fascicoli;
- b) si suggerisce di indicare sugli elaborati di Variante la destinazione urbanistica dell'ambito circostante l'area "ET902", per il quale lo Strumento urbanistico vigente attribuisce specifica destinazione;
- c) premesso che la documentazione di Variante riporta la verifica prevista dal comma 4 lettera f) dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 nel merito delle superfici a destinazione economica produttiva, considerando che per l'area "Attività economiche del settore terziario - ET902" vengono ammessi "ampliamenti volumetrici esterni della sagoma dei fabbricati esistenti per una superficie utile massima di 500 mq" per "ovviare ad esigenze funzionali e distributive", si consiglia di verificare anche l'incremento degli "indici di edificabilità" che, ai sensi del comma di legge regionale sopraccitato, deve essere contenuto anch'esso nel limite massimo del 6%. La dimostrazione deve tenere conto altresì dell'eventuale utilizzo di tale percentuale massima ammessa, già effettuato con altre Varianti Parziali al P.R.G.C.;
- d) relativamente alla verifica di compatibilità acustica prodotta, si rileva che la stessa "viene effettuata tramite l'elaborazione delle ipotesi di variazione del P.C.A.". Si ricorda che modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con procedura ai sensi dell'art. 7 comma 6 della LR 52/2000, della quale si suggerisce di prendere atto in sede di approvazione del Progetto Definitivo della Variante;
- e) a titolo di apporto collaborativo si ricorda che in data 06/12/2012 è entrata in vigore la nuova normativa regionale in materia di commercio, ovvero la "D.C.R. 20 novembre 2012, n. 191 - 43016 - Revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Ulteriori modifiche dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)", ai sensi della quale "I comuni che all'entrata in vigore della presente normativa abbiano adottato, nel rispetto dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, i criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998 e dell'articolo 4 della l.r. 28/1999, secondo le procedure indicate all'articolo 29 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, non sono tenuti ad un adeguamento obbligatorio alle presenti norme ad eccezione dei casi in cui sia accertato un evidente contrasto con le norme a tutela della concorrenza e del mercato; in tale caso, fatto salvo quanto previsto al comma 3, i comuni adottano un proprio provvedimento secondo le procedure previste nel suddetto articolo 29, esclusivamente con riferimento alle parti non conformi e nel rispetto delle norme di cui all'articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012".

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Castiglione Torinese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 15/01/2013

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale